

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 459

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori GAVA, COLOMBO, MAZZOLA, AZZARÀ, BALLESI, CONTI, CREUSO, DI BENEDETTO, GIACOVAZZO, LAURIA, MANZINI, MINUCCI Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI, BERNASSOLA, ACQUARONE, GUZZETTI, ZECCHINO, COVIELLO, RUFFINO, SAPORITO, CABRAS, POSTAL, GIOVANNIELLO e COVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1992

Incompatibilità tra cariche elettive e appartenenza al governo e agli organi esecutivi delle regioni e degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Uno degli aspetti negativi dell'attuale sistema dei rapporti istituzionali concernenti le funzioni di governo — dal potere centrale a quello regionale e delle autonomie locali — è la commistione tra cariche elettive e cariche esecutive. Per quanto riguarda i ministri e sottosegretari, salvo sporadiche eccezioni, essi vengono nominati tra i membri del Parlamento, i quali conservano la loro carica di senatore o deputato e, in tale veste, partecipano alle votazioni sulle leggi, sui decreti-legge e persino a quelle sulla fiducia al governo di cui fanno parte, cumulando la doppia funzione di controllo-

ri-controllati che è fonte di grave confusione istituzionale. Basti pensare che invariabilmente i governi degli ultimi trent'anni hanno compreso un centinaio di parlamentari della maggioranza i quali, con il loro voto, hanno influito sulle scelte delle Camere e ne hanno condizionato gli indirizzi.

Lo stesso fenomeno si registra nella sfera di governo regionale, provinciale e comunale, dove la contemporaneità delle cariche di consigliere e assessore determina un'assurda distorsione dei ruoli tra l'istanza di indirizzo politico e l'istanza gestionale, con evidenti ripercussioni sulla linearità e trasparenza dell'azione amministrativa.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appare pertanto necessaria una drastica innovazione normativa che, intervenendo a livello costituzionale, stabilisca la distinzione tra il ruolo di membro di assemblea elettiva e quello di componente dell'istanza esecutiva.

L'incompatibilità tra la carica di ministro o sottosegretario e il mandato parlamentare comporta che, mentre i ministri - per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni - sarebbero protetti dalla speciale garanzia rappresentata dalla sottoposizione al tribunale di cui agli articoli 6 e seguenti della legge costituzionale 16 gennaio 1989,

n. 1, i sottosegretari, pur svolgendo per delega funzioni tipicamente ministeriali, resterebbero assoggettati alla giurisdizione ordinaria, con il rischio di possibili azioni penali meramente persecutorie.

Appare pertanto rispondente a principi di ragionevolezza e coerenza prevedere anche per costoro la tutela stabilita per i ministri.

A queste finalità è rivolto il presente disegno di legge costituzionale, che si compone di quattro articoli con i quali si aggiungono agli articoli 93, 122 e 125 della Costituzione le disposizioni innovative conseguenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. All'articolo 93 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

«L'ufficio di Ministro o di Sottosegretario è incompatibile con quello di membro del Parlamento.

Ove intervenga la causa di incompatibilità prevista dal secondo comma, alla sostituzione del parlamentare si provvede secondo la legge».

Art. 2.

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: «L'ufficio di membro della giunta regionale è in ogni caso incompatibile con quello di consigliere regionale».

Art. 3.

1. All'articolo 128 della Costituzione è aggiunto il seguente secondo comma:

«L'ufficio di membro della giunta provinciale o comunale è incompatibile con quello di consigliere provinciale o comunale».

Art. 4.

1. Nell'articolo 96 della Costituzione le parole: «ed i Ministri» sono sostituite dalle seguenti «i Ministri ed i Sottosegretari».

2. Le disposizioni di cui alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si applicano anche ai sottosegretari di Stato.